

Malatti - trattamento economico - periodo massimo indenizzabile

1) Premessa

Con messaggio n. 5716 del 2 marzo 1981, successivamente ribadito con [circolare n. 134398 AGO/9 del 10 gennaio 1983](#), era stato precisato come, nei casi di malattia insorta in un anno e protrattasi ininterrottamente nell'anno seguente, dovessero essere escluse dall'indennità le giornate, posteriori al conseguimento del limite massimo di 180 giorni, che cadevano nell'anno di inizio dell'evento. Dovevano invece essere indennizzate - secondo le norme comuni - le giornate della stessa malattia che cadevano nell'anno successivo, considerando a tal fine la malattia stessa come un unico episodio morboso.

Il principio di cui sopra, era stato altresì sottolineato, trovava applicazione soltanto nell'anno immediatamente successivo a quello di inizio della malattia, per modo che l'erogazione della relativa indennità economica negli anni solari seguenti era condizionata alla ripresa dell'attività lavorativa.

In relazione a taluni dubbi e perplessità manifestati sull'argomento, anche a seguito del mutamento del quadro normativo conseguente all'[art. 31](#) della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), che ha sostanzialmente introdotto un sistema assicurativo per le prestazioni economiche di malattia autonomo rispetto a quello per le prestazioni sanitarie (erogate dal Servizio Sanitario Nazionale), si è proceduto ad un riesame del problema (anticipato con messaggio n. 48422 del 30 dicembre 1987) che ha portato alla ridefinizione di taluni aspetti del particolare momento erogativo di cui trattasi.

Punto focale della riflessione in parola, è la considerazione dei principi generali che presiedono all'assicurazione gestita dall'Istituto, che individuano, quale presupposto per l'erogazione della prestazione economica, il fatto oggettivo della costanza del rapporto di lavoro o, meglio, del rapporto assicurativo medesimo.

Tale circostanza consente di pervenire ad un concetto di "malattia" che prescinde, per alcuni versi, dall'aspetto sanitario: in altri termini, essendo previsto un limite annuo di indenizzabilità, una volta scaduto questo, l'anno seguente inizia una fase di malattia distinta, agli effetti amministrativi, da quella precedentemente interrotta per superamento del massimo annuo.

Ne consegue, per quanto di interesse, che all'esaurimento di un primo "ciclo" di indennizzo fa seguito un secondo "ciclo" autonomo e svincolato dal precedente quanto ai presupposti per il riconoscimento del diritto. E ciò, ancorché la malattia sia sempre la stessa, dal punto di vista

clinico, e senza che si sia verificata soluzione di continuità nel suo decorso; dalla qual cosa, comunque, non può prescindersi completamente, come sarà detto in appresso.

2) Diritto alle prestazioni

Le osservazioni che precedono inducono a ritenere che, in caso di malattia indennizzata in un anno fino al 180esimo giorno che non risulti cessata al 31 dicembre dello stesso anno, il ripristino del diritto all'indennità all'inizio del nuovo anno non è più automatico, ma subordinato alla contemporanea sussistenza di due condizioni.

La prima condizione, per quanto ovvia, è data dal fatto che la malattia - la stessa o altra intervenuta senza soluzione di continuità nel frattempo - deve essere adeguatamente documentata, anche per il periodo di mancato pagamento dell'indennità compreso tra la data del raggiungimento del massimo e l'inizio del nuovo anno.

Sul punto, va peraltro rilevato che, non essendo la certificazione sanitaria richiesta per il conseguimento dell'indennità, quanto al fine limitato della prova della continuità dello stato di incapacità lavorativa, ad essa non è applicabile l'istituto della ritardata denuncia (v. anche prf. 4).

La seconda condizione, cui va subordinato il ripristino del diritto all'indennità all'inizio del nuovo anno, è costituita dalla permanenza del rapporto di lavoro o, più esattamente, come accennato, del rapporto assicurativo che, generalmente, si prolunga anche oltre i termini di scadenza del primo.

Deve ritenersi infatti che, ove al principio del secondo "ciclo" di indennizzo (quello che inizia appunto l'1 gennaio dell'anno successivo) il rapporto di lavoro risulti cessato o sospeso da oltre due mesi, nessuna prestazione economica a carico dell'Istituto può più competere al lavoratore ammalato (nell'ipotesi invece che all'anzidetta data dell'1 gennaio il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da meno di due mesi, al lavoratore competerà ugualmente la prestazione, sia pure - come sarà esplicitato nel paragrafo seguente - nella misura ridotta).

Mentre il concetto di "cessazione" del rapporto di lavoro non dà luogo a particolari problemi interpretativi, si ritiene al contrario opportuno fare alcune osservazioni su quello di "sospensione" dello stesso.

Ancorché, a stretto rigore, la sospensione del rapporto di lavoro si abbia allorquando il sinallagma che caratterizza tale rapporto non può esplicare compiutamente i suoi effetti, ogniqualvolta ossia la sospensione della prestazione lavorativa comporta automaticamente la sospensione della controprestazione monetaria, a livello interpretativo la rigidità della relazione sinallagmatica è stata ormai superata anche in conseguenza delle nuove realtà contrattuali, che sempre più spesso prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di erogare trattamenti economici integrativi o parziali in concomitanza dell'astensione del lavoratore dalle sue incombenze.

In sostanza, si deve ritenere che la suddetta "sospensione" non sussista nei casi di corresponsione di emolumenti, anche parziali, da parte dell'azienda, al lavoratore ammalato; sussiste invece - oltre, ovviamente, nelle fattispecie normalmente ricorrenti ed esemplificate alla nota n. 8 della [circolare n.](#)

134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981 - nell'ipotesi di scadenza del c. d. periodo di comporto, generalmente previsto dalla contrattazione collettiva e variamente articolato, durante il quale l'azienda è tenuta alla conservazione del posto a favore del lavoratore assente per malattia.

Qualora, infatti, alla cennata scadenza contrattualmente prevista, il rapporto - come è facoltà delle parti - non venga risolto, la situazione in cui viene a trovarsi il prestatore d'opera ammalato è definibile appunto di sospensione del rapporto (come del resto è esplicitamente indicato in molti contratti collettivi), stante il fatto che in tale ipotesi il decorso del tempo non è produttivo di effetti giuridici particolari, salvo, talora, per alcuni limitati istituti contrattuali non rilevanti sotto il profilo assicurativo.

È da notare poi che taluni contratti collettivi (si vedano, ad esempio, il Contratto Collettivo vigente per gli operai metalmeccanici del settore privato, nonché quello relativo agli addetti alle aziende industriali del settore tessile e dell'abbigliamento) prevedono inoltre la possibilità, per il lavoratore ammalato che abbia già superato il periodo di conservazione obbligatoria del posto, di ottenere un ulteriore periodo di aspettativa - fino ad un massimo di quattro mesi - durante il quale nessun onere, nè diretto nè indiretto, potrà peraltro far carico all'azienda. In tali circostanze, è chiaro, la sospensione del rapporto lavorativo è già operante con la concessione stessa dell'aspettativa suddetta.

3) Misura dell'indennità

Dalle considerazioni svolte in precedenza emerge chiaramente che, qualora alla data dell'1 gennaio dell'anno successivo a quello di insorgenza dell'evento il rapporto di lavoro sia da ritenersi ancora in atto, per non essere intervenuti nel frattempo licenziamento, dimissioni o sospensione dello stesso nel senso anzidetto, la misura dell'indennità spettante non può che essere quella intera.

Al contrario, ove all'1 gennaio il suddetto rapporto di lavoro debba ritenersi cessato o sospeso da non oltre due mesi, la misura di cui sopra sarà, in applicazione delle regole generali, quella ridotta.

Nessuna indennità, è appena il caso di ripetere, spetterà invece al lavoratore ammalato il cui rapporto, all'inizio del nuovo anno, risulti cessato o sospeso - nel senso di cui in precedenza si è detto - da più di due mesi.

Per quanto concerne invece i criteri di liquidazione dell'indennità, si è già accennato come la circostanza che la malattia sia - dal punto di vista clinico - sempre la stessa, non può non determinare talune conseguenze, le quali si sostanziano nella corresponsione della indennità, al momento del ripristino del diritto, nella stessa misura già in vigore all'atto del raggiungimento del massimo (i 2/3, di norma, della retribuzione media globale giornaliera), dal primo giorno indennizzabile del secondo anno.

Tanto consente, fra l'altro, di non discriminare la situazione che forma oggetto della presente circolare con quella del lavoratore che raggiunga il massimo indennizzabile nel "secondo" anno della malattia.

La conclusione che precede, è il caso forse di rilevare, prescinde dal concetto di "ricaduta" e, quindi, dal numero di giorni, - minore o maggiore di trenta - che separano il conseguimento del massimo indennizzabile e l'inizio dell'anno successivo.

4) Controlli sanitari e sanzioni

Come già accennato al prg. 2, qualora a seguito di richiesta di controllo sanitario avanzata dal datore di lavoro nel periodo di mancato indennizzo per superamento del limite massimo il lavoratore non sia trovato in casa, senza giustificato motivo, il problema della comminabilità della sanzione dovrà interessare essenzialmente l'azienda, essendo l'Istituto tenuto soltanto, se del caso, agli adempimenti indicati con messaggio n. 1209 del 10 dicembre 1986, e da ultimo ribaditi con circolare n. 2747 O. - n. 42 P.M.M.C. - n. 28 ASMM - n. 856 Rg. - n. 410B/122 del 9 maggio 1987.

Essendosi verificata in periodo in cui l'erogazione della prestazione economica è esclusa per definizione, alla stregua di quanto avviene nelle malattie esaurite in carenza, l'infrazione commessa dal lavoratore è censurabile infatti soltanto sotto il profilo contrattuale.

In relazione alla dichiarata autonomia del secondo ciclo di indennizzo, va osservato poi che nella fattispecie considerata, di ripresa dell'indennizzo nell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato raggiunto il massimo suddetto, l'eventuale comminazione della sanzione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638 non può retroagire oltre l'inizio dell'anno stesso. Tale circostanza, ovviamente, vale a prescindere dall'epoca in cui, nell'anno precedente, è stato raggiunto, in una o più soluzioni, il massimo indennizzabile di cui sopra.

Qualora invece la fattispecie sia quella descritta sub nota 1, giova precisare che, trattandosi di unico episodio morboso, le sanzioni di cui al citato articolo 5 non possono che retroagire alla data di insorgenza dell'evento, fatti salvi i periodi di ricovero e quelli già accertati da precedenti visite di controllo.

5) Lavoratori a tempo determinato

Le disposizioni fornite con la presente circolare non sono riferibili ai lavoratori non agricoli con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro per i quali, come è noto, la [legge 11 novembre 1983, n. 638](#) ha previsto particolari limitazioni erogative (massimo indennizzabile, per ciascun evento, pari al numero di giornate lavorate nei 12 mesi precedenti l'evento stesso, nonché cessazione automatica del diritto alla prestazione economica in coincidenza con la conclusione del rapporto di lavoro). Negli altri casi, compresi quelli di "sospensione" da meno di due mesi dei lavoratori di cui trattasi, invece, le disposizioni stesse sono applicabili (beninteso con il limite complessivamente erogabile per l'evento) qualora l'indennizzo sia stato interrotto entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'evento morboso per il superamento del massimo annuo di 180 giorni, pur in presenza di un "massimo per evento" teoricamente superiore alla scadenza del 180esimo giorno.

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali è previsto al contrario un massimo assistibile annuo anziché per evento, l'erogazione dell'indennità, nei casi di raggiungimento del massimo prima del 31 dicembre, può riprendere a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo con le modalità di cui si è detto e sia pure con i relativi limiti temporali, considerando la malattia in corso all'1 gennaio quale "secondo" ciclo di indennizzo, purché a tale data sussistano le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del diritto. Qualora invece la malattia "a cavaliere" non abbia comportato il raggiungimento del massimo indennizzabile, ferme restando le condizioni suddette, la malattia sarà considerata unico episodio morboso (v. prg. 4).

6) Decorrenza

Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano con decorrenza immediata.

A scioglimento della riserva formulata con il citato Messaggio numero 48422 del 30 dicembre 1987, le stesse disposizioni dovranno trovare attuazione nei casi di episodi morbosi iniziati nel 1987 ancora in corso alla data dell'1 gennaio 1988.

7) Disposizioni applicative

I criteri di cui alla presente circolare, con particolare riferimento alla "permanenza" e alla "sospensione" del rapporto di lavoro, dovranno essere opportunamente illustrati ai datori di lavoro ai fini dell'eventuale ripristino, all'1 gennaio del secondo anno, del diritto alle prestazioni.

In caso di "sospensione" del rapporto da meno di due mesi - nel senso sopra descritto di scadenza del c. d. periodo di comporto - prima di procedere al pagamento diretto dell'indennità le Sedi dovranno acquisire apposita dichiarazione aziendale circa la data di scadenza dell'obbligo di conservazione contrattuale del posto e di correlativa corresponsione di retribuzione (anche a carattere integrativo).

